

LA REINTRODUZIONE DELLE PREFERENZE MULTIPLE NELLA LEGGE ELETTORALE VALDOSTANA: UNA RIFORMA CRITICABILE*

GIOVANNI TARLI BARBIERI **

Sommario

1. L'approvazione alla fine della legislatura di una discutibile "leggina" in materia elettorale da parte del Consiglio regionale valdostano. – 2. I contenuti della riforma del 2025: una (ennesima) revisione non organica della legge elettorale regionale valdostana relativa (innanzitutto) alla disciplina del voto di preferenza. – 3. Limiti e pregi del voto di preferenza (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale). – 4. Il voto di preferenza: una possibilità prevista in tutte le leggi elettorali regionali. – 5. Un altro limite della nuova legge elettorale valdostana: la questione della rappresentanza di genere. – 6. Le altre incongruenze contenute nel testo di legge regionale. – 7. Conclusioni.

Abstract

At the end of the Regional Legislature, in its session of February 27, 2025, the Regional Council of Valle d'Aosta approved a statutory law concerning the "reintroduction of the three preferences and gender representation" in regional elections.

This contribution deals with the contents of the law, which in many points raise doubts and perplexities.

Suggerimento di citazione

G. TARLI BARBIERI, *La reintroduzione delle preferenze multiple nella legge elettorale valdostana: una riforma criticabile*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2025. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Il lavoro è una rielaborazione della relazione al seminario "Legge elettorale regionale e referendum", Aosta, 2 maggio 2025.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Firenze.
Contatto: giovanni.tarlibarbieri@unifi.it

1. L'approvazione alla fine della legislatura di una discutibile "leggina" in materia elettorale da parte del Consiglio regionale valdostano

Ormai alla fine della legislatura regionale, nella seduta del 27 febbraio 2025 il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato una proposta di legge statutaria avente ad oggetto la «reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere» nelle elezioni regionali¹.

Tale testo novella, in tutto o in parte, gli artt. 1, 17, 34, 35, 40, 41, e le tabelle B e B-bis) allegate alla l.r. 3/1993, recante «norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta».

Il presente contributo ha ad oggetto i contenuti del testo che, come si vedrà, in molti punti suscitano dubbi e perplessità².

Non si può però omettere di affrontare, sia pure in sintesi, un profilo ulteriore, affrontato analiticamente in un altro saggio del presente numero della rivista³, ovvero l'ingorgo derivante dall'approvazione del testo alla fine della legislatura, il referendum confermativo⁴ fissato per il 10 agosto 2025 e le prossime elezioni regionali convocate per il 28 settembre successivo, a seguito del decreto del Presidente della Regione 23 luglio 2025, n. 342⁵.

Il decreto di indizione delle elezioni è stato pubblicato, non essendo ancora noto l'esito del referendum⁶ e quindi, a rigore, nell'assoluta incertezza di un elemento non secondario della legge elettorale, quale la disciplina del voto di preferenza.

In tal modo, appare lesa il principio di stabilità e di certezza della normativa elettorale che si fonda sullo stesso principio democratico, nonché sugli artt. 48 e 51 Cost. e che è espressamente sancito nel *Codice di buona condotta in materia elettorale* elaborato dalla Commissione di Venezia quale «elemento cruciale»

¹ Si tratta del testo di legge recante «Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)», approvato con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei componenti del Consiglio. Il testo è stato pubblicato, a fini notiziali, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del 4 marzo 2025, n. 11.

² Come si vedrà, con riferimento alla rappresentanza di genere, che il testo vorrebbe «reintrodurre».

³ N.P. ALESSI, *Il sonno della regione genera mostri: il fine legislatura valdostano e l'ennesimo grattacapo giuridico*.

⁴ A tale proposito, si utilizza la denominazione del decreto di indizione del referendum, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* straordinario della Regione n. 28 del 6 giugno 2025. La consultazione è stata richiesta, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale, da un 1/5 dei consiglieri regionali, poiché la legge è stata approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri regionali ma non dai 2/3 (in questo caso, il referendum avrebbe potuto essere richiesto solo da 1/15 del corpo elettorale).

⁵ Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 40 del 25 luglio 2025.

⁶ Il cui svolgimento in piena estate non può non destare serie perplessità: sul punto, in generale, G. DELLEDONNE, *Astensionismo e calendario elettorale*, in G. DELLEDONNE, L. GORI, G. MARTINICO, F. PACINI (a cura di), *Il peso dell'assente. Il fenomeno dell'astensionismo elettorale in Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, 103 ss.

per la credibilità dei procedimenti elettorali. È appena il caso di ricordare che tale principio, pur contenuto in un atto non vincolante, è da considerare parte del patrimonio elettorale europeo ed è pertanto utilizzabile (ed è stato concretamente utilizzato) anche dalla Corte Edu in pronunce aventi ad oggetto la violazione dell'art. 3, prot. 1, della CEDU⁷.

È da segnalare sul punto che una recente dichiarazione interpretativa della Commissione di Venezia sulla stabilità del diritto elettorale ha precisato che: *a)* dopo la convocazione dei comizi elettorali, non può essere apportata alcuna modifica alla legislazione elettorale, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie a dare attuazione a sentenze delle Corti costituzionali o delle Corti supreme ovvero di organi giurisdizionali internazionali; *b)* ogni riforma della legislazione deve intervenire in un tempo tale da permettere ai candidati, agli elettori e agli organi preposti al procedimento elettorale di comprendere i cambiamenti⁸.

In questo senso, apparirebbe censurabile l'eventualità, pure affacciata a livello politico, di una successiva "correzione" del decreto di indizione delle elezioni regionali a seguito dell'eventuale esito del *referendum* favorevole all'entrata in vigore della legge approvata nel febbraio 2025; e ciò perché, a tacer d'altro, l'adozione di un nuovo decreto, anche il giorno successivo al *referendum*, determinerebbe una posticipazione della data delle elezioni regionali⁹, in violazione dell'art. 4, comma 2, della legge elettorale regionale¹⁰¹¹.

2. I contenuti della riforma del 2025: una (ennesima) revisione non organica della legge elettorale regionale valdostana relativa (innanzitutto) alla disciplina del voto di preferenza

Venendo ora ai contenuti del testo della legge approvato dal Consiglio regionale valdostano nel febbraio 2025, un primo punto da sottolineare è dato dal fatto che esso contiene modifiche alla vigente legge elettorale regionale che si

⁷ Sul punto, per tutti, oltre agli altri autori riportati in N.P. ALESSI, *Il sonno della regione*, cit., cfr., in particolare, M. CECILI, *La stabilità della legislazione elettorale: alla ricerca di un mito?*, in questa *Rivista*, 2022, n. 1, 121 ss.

⁸ Commissione di Venezia, *Déclaration interprétative révisée sur la stabilité du droit électoral* (CDL-AD 2024-027), 24 giugno 2024, rinvenibile in www.venice.coe.int.

⁹ N.P. ALESSI, *Il sonno della regione*, cit.

¹⁰ A tenore del quale «le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno».

¹¹ Per inciso, un grave fattore di incertezza grava anche sulle elezioni comunali, relative a 65 enti della Regione, che si svolgeranno contemporaneamente alle elezioni regionali in forza della l.r. 4/2025; ebbene, il Governo ha impugnato alcune disposizioni di tale legge, e, in particolare, quelle che disciplinano i limiti di mandato dei Sindaci, in difformità rispetto a quanto previsto nel d.lgs. 267/2000.

andrebbero ad aggiungere ad altre, di maggiore rilevanza sul piano istituzionale, intervenute nel 2007 (l.r. 22), nel 2017 (l.r. 16) e nel 2019 (l.r. 7)¹². Anche nell'ordinamento valdostano, come a livello nazionale, è quindi riscontrabile un fenomeno, certo non fisiologico, di "ipercinetismo" in una materia, quella elettorale, che dovrebbe connotarsi per una tendenziale stabilità dei contenuti¹³.

Diversamente dalle leggi richiamate in precedenza, quella del 2025 non realizza una riforma organica, pur toccando un aspetto importante del sistema elettorale regionale, ovvero, in primo luogo, la disciplina del voto di preferenza, che costituisce una modalità di esercizio del voto accessoria (il voto di preferenza è una facoltà riconosciuta agli elettori) ma certo non irrilevante nella misura in cui determina l'individuazione degli eletti¹⁴.

A ciò si aggiunga il fatto che, alla luce della prassi relativa alle consultazioni regionali valdostane, il voto di preferenza costituisce una modalità largamente utilizzata dagli elettori.

Si veda in proposito la tab. 1 riferita alle elezioni del 2020, nelle quali gli elettori potevano esprimere un'unica preferenza.

¹² Sulle quali, in particolare, G. KLOTZ, G. PALLAVER, *Partiti e sistemi elettorali nelle Regioni a Statuto speciale: un confronto*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), *Le variabili della specialità. Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2018, 33 ss.

¹³ Sul punto, per tutti, F. LANCHESTER, *La costituzione sotto sforzo. Tra ipercinetismo elettorale e supplenza degli organi costituzionali di garanzia*, Cedam, Padova, 2020.

¹⁴ È stato affermato che con il sistema delle liste libere, nel quale si innesta il voto di preferenza, «i candidati della lista si trovano in partenza sullo stesso piano, ed è quindi sufficiente la volontà di un solo elettore per determinare lo spostamento dell'ordine iniziale»: G. SCHEPIS, *I sistemi elettorali. Teoria-tecnica-legislazione positiva*, Caparrini, Empoli, 1955, 182.

Tabella 1. *Il voto di preferenza nelle elezioni regionali in Valle d'Aosta (elezioni regionali 2020)*

Lista	Voti	%	Seggi	Pref.	% Pref.
Alliance Valdôtaine-Stella Alpina-IV	5.881	8,87	4	5.184	88,15
Progetto civico progressista	10.106	15,25	7	6.745	66,74
Vda Libra-Partito animalista italiano	1.085	1,64	0	809	74,56
Rinascimento Valle d'Aosta	3.289	4,96	0	2.050	62,33
Centro destra Valle d'Aosta	3.761	5,68	0	2.418	64,29
Pas	1.876	2,83	0	1.414	75,37
Union Valdôtaine	10.470	15,8	7	8.449	80,70
Lega Salvini Vallée d'Aoste	15.841	23,91	11	9.321	58,84
Pour l'autonomie	4.212	6,36	3	3.638	86,37
Movimento 5 Stelle	2.589	3,91	0	885	34,18
Valle d'Aosta futura	1.760	2,66	0	1.294	73,52
Vallée d'Aoste unie	5.396	8,14	3	4.838	89,66
Totale	66.266	100	35	47.045	70,99

Essa attesta un uso assai esteso di tale modalità di voto a livello regionale: complessivamente quasi il 71% dei voti validi nelle elezioni del 2020 è stato accompagnato dall'espressione di una preferenza. Si tratta di un dato praticamente generalizzato per tutte le formazioni politiche, con la sola eccezione del M5S (che però non ha ottenuto seggi), e, in parte, della Lega Salvini che risulta al di sotto della media regionale ma comunque ben sopra il 50%.

Tutte le altre liste si collocano oltre il 60% e quattro di esse che hanno ottenuto seggi oltrepassano l'80% (*Alliance Valdôtaine-Stella Alpina-IV*, 88,15%; *Union Valdôtaine*, 80,7%; *Pour l'autonomie*, 86,37%; *Vallée d'Aoste unie*, 89,66%).

Si tratta di una tendenza generalizzata in tutta la Regione, come è dimostrato dalla tab. 2.

Tabella 2. *Il voto di preferenza nelle elezioni regionali del 2020: l'andamento nei poli di scrutinio*

Lista	%Pr. Reg.	%Pr. Polo 1	%Pr. Polo 2	%Pr. Polo 3	%Pr. Polo 4	%Pr. Polo 5	%Pr. Polo 6	%Pr. Polo 7	%Pr. Polo 8
Alliance Valdôtaine -Stella Alpina-IV	88,15	78,44	87,52	95,00	90,57	88,89	84,01	88,42	87,33
Progetto civico progressista	66,74	61,19	67,80	70,97	75,20	58,84	64,06	69,46	63,79
Vda Libra- Partito animalista italiano	74,56	59,18	71,20	76,81	79,12	70,00	80,22	57,38	79,31
Rinascimento Valle d'Aosta	62,33	57,83	65,83	67,24	72,93	74,55	60,64	55,70	54,98
Centro destra Valle d'Aosta	64,29	61,96	69,89	55,67	70,05	62,40	50,81	51,20	65,75
Pas	75,37	69,81	79,87	67,86	77,26	77,52	73,35	65,52	79,18
Union Valdôtaine	80,70	83,00	85,45	84,31	82,96	84,00	82,73	63,10	76,74
Lega Salvini Vallée d'Aoste	58,84	61,89	63,70	60,12	62,39	59,96	58,35	41,96	58,33
Pour l'autonomie	86,37	80,95	88,52	86,63	85,04	85,51	82,76	82,37	90,86
Movimento 5 Stelle	34,18	18,03	36,22	27,36	38,18	26,12	20,59	13,13	44,54
Valle d'Aosta futura	73,52	77,93	76,67	79,51	76,35	68,00	54,17	39,53	77,28
Vallée d'Aoste unie	89,66	81,36	90,02	95,41	91,79	90,02	86,94	78,98	91,15
Totale	70,99	69,08	73,79	76,65	74,92	72,90	70,79	62,79	68,29

Essa contiene i dati relativi agli 8 poli di scrutinio¹⁵ che appaiono sostanzialmente omogenei: a livello generale, è riscontrabile un dato più alto nel polo 3-*Grand Combin* e un po' più basso nel polo 7-Monte Rosa e Walser.

Dalla tabella emerge che oltre l'80% degli elettori dell'*Union Valdôtaine* ha espresso una preferenza nei poli da 1 a 5 e oltre il 90% degli elettori di *Alliance Valdôtaine-Stella Alpina-IV* e di *Vallée d'Aoste unie* hanno espresso una preferenza rispettivamente nei poli 3 e 4 e nei poli da 2 a 5. Tra le liste che hanno ottenuto seggi solo la Lega Salvini scende sotto il 50% nel polo 7.

Come si vede, le oscillazioni nell'andamento del voto di preferenza anche all'interno di una stessa lista sono limitate¹⁶.

Il largo ricorso al voto di preferenza in Valle d'Aosta costituisce un aspetto che deve essere rimarcato anche alla luce dell'utilizzazione di tale modalità di voto nelle altre Regioni.

Sul punto, la tendenza può essere oggetto solo di una stima approssimativa, dopo l'introduzione generalizzata della "doppia preferenza di genere" (cfr. *infra*, par. 4 e 5). Di fatto, si può desumere una variabilità nell'intensità del ricorso alle preferenze tra le Regioni del nord e del centro Italia (dove il ricorso è piuttosto limitato) e il sud (dove raggiunge ancora picchi importanti)¹⁷.

3. Limiti e pregi del voto di preferenza (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale)

Si conferma quindi che la personalizzazione del voto costituisce una caratteristica prediletta dall'elettore valdostano.

È noto però che tale modalità di voto è oggetto di valutazioni diverse e, in alcuni casi, anche molto critiche.

Gli autori che si sono espressi contro il voto di preferenza hanno avanzato le seguenti obiezioni di ordine generale¹⁸:

¹⁵ Ai sensi dell'art. 14-*bis* della l.r. 3/1993 (inserito dall'art. 13 della l.r. 7/2019) per lo spoglio delle schede votate sono istituiti complessivamente otto poli di scrutinio, di cui uno nel Comune di Aosta e uno in ciascuna delle *Unités des Communes valdôtaine* (fatta eccezione per le *Unités Mont-Rose* e Walser che costituiscono un unico polo). Tale previsione, che costituisce un *unicum* nel panorama delle leggi elettorali italiane, è stata introdotta allo scopo di impedire forme di controllo del voto, stante il limitato numero di elettori in ciascuna sezione.

¹⁶ Tra queste, si può ricordare l'andamento del voto di preferenza dell'*Union Valdôtaine* nel polo 7-Monte Rosa e Walser, ben 17 punti percentuali inferiore alla media regionale.

¹⁷ Con riferimento ai dati relativi alle elezioni regionali del 2020, cfr., in particolare, A. VERNETTI, *Il voto di preferenza alle ultime elezioni regionali*, in www.youtrend.it; sulle elezioni regionali tra il 1995 e il 2010, si vedano i dati in R. D'ALIMONTE, *Il voto di preferenza e le sue varianti*, rinvenibile in www.senato.it.

¹⁸ Sul punto, per tutti, R. CARTOCCI, *Elettori in Italia. Riflessioni sulle vicende elettorali degli anni Ottanta*, Il Mulino, Bologna, 1990, 104 ss.; A. FLORIDIA, «Scendere in campo»: l'accesso alla competizione elettorale tra barriere formali e incentivi politici, in R. D'ALIMONTE, C. FUSARO (a cura di), *La legislazione elettorale italiana*, Il Mulino, Bologna, 2008, 92 ss. e, volendo, G. TARLI BARBIERI, *Le*

- A) mancata previsione del voto di preferenza nella maggioranza degli ordinamenti democratici;
- B) accentuazione della crisi dei partiti e incremento del frazionismo interno alle formazioni politiche;
- C) degenerazioni localistiche della politica regionale;
- D) fenomeni di inquinamento del voto o, comunque, esaltazione di rapporti clientelari;
- E) lievitazione dei costi delle competizioni elettorali;
- F) limitazione della rappresentanza di genere;
- G) conservazione della classe politica e, di conseguenza, limitazione delle possibilità di ricambi.

A) In questa sede non è possibile esaminare partitamente tutti questi elementi, salvo evidenziare che il tema dell'utilizzazione del voto di preferenza in altri ordinamenti deve essere affrontato con grande cautela.

In linea generale, questa modalità di espressione del suffragio si attaglia a sistemi elettorali proporzionali o a sistemi misti (nei quali è previsto anche il voto in collegi plurinominali).

in questo senso, tra i sistemi in questione, il ricorso al voto di preferenza non è del tutto infrequente, almeno a livello nazionale. Infatti, il panorama comparatistico con riferimento alle elezioni per il Parlamento nazionale è assai variegato, comprendendo modelli che consentono all'elettore di esprimere preferenze (Grecia), talvolta addirittura in modo obbligatorio (Finlandia; Polonia), modelli che prevedono liste "flessibili" (in cui i candidati possono "risalire" nell'ordine presentato dal partito solo se ottengono una determinata percentuale di preferenze: Austria, Belgio, Olanda, Cechia, Svezia), o liste variabili (in cui cioè è il partito a scegliere il tipo di organizzazione delle liste con cui si presenta agli elettori: Danimarca), o, ancora, liste bloccate (Spagna, Germania, Norvegia, Portogallo)¹⁹. Sono invece meno ricorrenti i sistemi che prevedono la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze multiple, secondo il modello fatto proprio dal legislatore valdostano nel 2025²⁰.

Ciò detto, però, l'analisi deve essere ulteriormente specificata distinguendo i sistemi elettorali riferiti al Parlamento nazionale da quelli riferiti a assemblee elettive a livello territoriale, dovendo poi tenere conto del ruolo e delle prerogative di queste ultime.

reforme elettorali della Regione Toscana (I), in *Dem. dir.*, 2004, 207 ss. e i riferimenti bibliografici ivi riportati.

¹⁹ Per una panoramica sul punto, si rinvia ad A. FLORIDIA, «*Scendere in campo*», cit., 69 ss.

²⁰ Si vedano i casi riportati in Commissione di Venezia, *Rapport sur les systèmes électoraux proportionnels: l'attribution des sièges à l'intérieur des listes (listes ouvertes/bloquées)* (CDL-AD 2015-001), 23 marzo 2015, rinvenibile in <http://venice.coe.int>.

In questo senso, con riferimento alle Regioni spagnole, ai *Länder* tedeschi, alle Regioni francesi, pur nelle loro forti diversità, le scelte in materia elettorale vedono un larghissimo ricorso a modelli fondati su collegi plurinominali e liste rigide (così per le Regioni francesi e per le Comunità autonome spagnole: in quest'ultimo caso, la dottrina ha messo in evidenza i limiti di un modello che consegna ai vertici dei partiti l'elezione dei candidati²¹) o nel caso tedesco, a sistemi simili (ma non eguali) a quello del *Bundestag*, quindi con una quota di collegi uninominali (e assegnazione dei seggi con metodo maggioritario *plurality*) e una quota di seggi attribuiti a livello regionale o circoscrizionale senza voto di preferenza (salvo il caso della Baviera in cui è prevista la preferenza unica e altre eccezioni quali il Baden-Württemberg in cui è in vigore un sistema simile a quello per il Senato italiano introdotto nel 1993 e il *Land* di Brema dove è previsto un modello fondato su liste aperte). Più in generale, è dato riscontrare, con alcune eccezioni, un *continuum* tra sistemi elettorali per il Parlamento nazionale e sistemi elettorali per le assemblee elettive regionali, anche nel caso in cui questi derivino da scelte autonome operate dai legislatori locali (in questo senso, l'Italia costituisce oggi una eccezione)²².

Come accennato, non sono riscontrabili modelli che prevedano la possibilità per gli elettori di esprimere più preferenze; rispetto a questi, sono evidentemente diversi i sistemi elettorali (come quelli vigenti nei Cantoni svizzeri) fondati sul voto cumulativo²³, quelli che ammettono il *panachage* o, infine, quelli che fanno proprio il voto singolo trasferibile (che consentono agli elettori di indicare l'ordine di preferenza tra i vari candidati in circoscrizioni plurinominali alle quali è assegnato un numero limitato di seggi)²⁴.

B) Con riferimento alla critica relativa ai rischi di frazionismo e all'accentuazione della crisi del sistema dei partiti, vi è da chiedersi quali conseguenze sul sistema politico-partitico abbiano prodotto nel caso italiano sistemi elettorali fondati su liste rigide, decise dai vertici dei partiti, senza alcuna garanzia di

²¹ Per tutti, J.O. ARAUJO, *Los sistemas electorales autonómicos*, Generalitat de Catalunya-Institut d'Estudios Autonòmics, Barcellona, 2022.

²² Così, A. CHIARAMONTE, S. VASSALLO, *Consolidare il bipolarismo limitando la frammentazione. Sobri suggerimenti sul sistema elettorale*, in *Ist. fed.*, 2001, 57 ss.; sul punto, cfr. anche M. COSULICH, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali*, Cedam, Padova, 2008, 95 ss.

²³ Cenni in A. RINELLA, C. BARBERA, *Le assemblee legislative territoriali negli ordinamenti federali*, Cedam, Padova, 2008, 227 ss.

²⁴ Sul punto, in particolare, R. BROCCINI, *I sistemi elettorali del voto singolo trasferibile e del voto alternativo: i casi di Irlanda, Malta e Australia*, Yucanprint, Lecce, 2019 e i riferimenti bibliografici ivi riportati.

procedure interne che garantiscano trasparenza e partecipazione degli aderenti²⁵ (da questo punto di vista, è istruttiva, per molti aspetti, la breve esperienza della legge toscana sulle primarie²⁶). A ciò si aggiunga che leggi elettorali senza espressione di voto di preferenza sono state censurate dalla Corte costituzionale allorché prevedano liste lunghe di candidati che, in quanto tali, non consentono agli elettori non solo di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, ma anche di avere adeguata conoscenza degli stessi (sent. 1/2014) (cfr. *infra*).

In questo senso, una legge elettorale come quella valdostana, nella misura in cui prevede un'unica circoscrizione destinata a eleggere 35 candidati difficilmente potrebbe essere ritenuta costituzionalmente legittima se non ammettesse la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze²⁷.

C) Sul localismo della rappresentanza si rinvia a quanto si dirà successivamente (par. 4).

D-E) Con riferimento ai fenomeni di inquinamento del voto, si tratta di un rilievo che sicuramente ha riscontri nella prassi a livello regionale ma che non può essere generalizzato²⁸. In generale, si è parlato anzi di «obiezioni deboli nell'attuale contesto, molto diverso da quello in cui in passato si è sperimentato il meccanismo della preferenza a livello nazionale: diverso sistema elettorale, diverso sistema partitico, diverse dinamiche di funzionamento della forma di governo», concludendo che «la verità è che non c'è un nesso necessario tra preferenze e corruzione. Il voto di preferenza può far eleggere candidati corrotti, ma anche i candidati inclusi nelle liste bloccate possono essere corrotti. E forse ancor di più, forti della certezza che, con l'appoggio del segretario del loro partito, qualunque cosa facciano saranno ugualmente ricandidati»²⁹.

²⁵ Come è stato giustamente affermato, «le segreterie di partito hanno dimostrato di non essere sempre in grado di dare luogo a una selezione interna accettabile e credibile dei propri candidati, alimentando spesso e volentieri diffuse pratiche arbitrarie e cortigianesche, che hanno prodotto come risultato una pesante mortificazione dei meriti, delle qualità, delle esperienze, delle potenzialità»: A. MORELLI, F. SALMONI, *Tre ottime ragioni per introdurre il voto di preferenza*, in www.lacostituzione.info, 22 febbraio 2022.

²⁶ Sulla quale, per tutti, per tutti, C. FUSARO, *La legge regionale toscana sulle primarie*, in *Le Regioni*, 2005, 441 ss.; E. ROSSI, L. GORI, *Le "primarie" in Italia: dalla prassi alle regole*, in *Quad. cost.*, 2009, 619 ss.; L. GORI, *Le elezioni primarie nell'ordinamento costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, in particolare 315 ss.

²⁷ L'unicità della circoscrizione non renderebbe possibile un ulteriore problema del sistema elettorale di cui alla l. 270/2005, oggetto della sent. 1/2014, ovvero la possibilità delle pluricandidature. Tuttavia, questa evidente patologia è accennata dalla Corte ma non è stata utilizzata a sostegno dell'inconstituzionalità della legge.

²⁸ Sul punto, sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, *La crisi politico-istituzionale valdostana nella crisi del regionalismo italiano*, in *Le Regioni*, 2020, 235 ss. e agli autori ivi riportati.

²⁹ A. MORELLI, F. SALMONI, *Tre ottime ragioni*, cit.

In ogni caso, il sistema delle preferenze multiple dà luogo ad alcune serie preoccupazioni³⁰: la loro eliminazione a livello nazionale nel 1991 consentì nelle elezioni politiche del 1992 di ridurre le patologie legate alla costruzione di cordate correntizie³¹, pur incidendo sulla coesione interna ai partiti³².

Nell'esperienza valdostana poi il voto di preferenza multiplo fu eliminato con la l.r. 7/2019 avendo «prestato il fianco al voto di scambio ed a forme di controllo diffuso dello stesso suffragio», a maggior ragione perché la legge consentiva (e consentirebbe di nuovo, se entrasse in vigore il testo di legge deliberato nel 2025) di esprimere le preferenze anche con la mera scrittura del numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato che l'elettore intende votare³³.

Collegata a questi rilievi è l'obiezione relativa all'aumento dei costi delle campagne elettorali. Tale problema potrebbe essere affrontato con idonee previsioni, da inserire nella legge elettorale, che prevedano tetti di spesa e soprattutto idonee forme di controllo sulla provenienza dei contributi elettorali, dovendosi tenere conto anche di variabili quali il numero di aventi diritto, l'ampiezza delle circoscrizioni elettorali, il numero dei seggi in palio. Nel caso della Valle d'Aosta, la legge elettorale contiene un apposito capo, il V-*bis* recante «Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale»³⁴: in sintesi, l'art. 54-*ter* fissa limiti di spesa per le liste (75.000 euro) e per i singoli candidati (1.500 euro), ma le sanzioni previste in caso di violazione sono tutto sommato tenui³⁵,

F) Parte della letteratura politologica sembrerebbe individuare, quali sistemi elettorali congeniali alla tutela della rappresentanza di genere, quelli di

³⁰ Diversamente, si è affermato che la scelta per sistemi che ammettono preferenze multiple «diminuirebbe i costi elettorali, perché riduce l'ambito in cui si fa la campagna elettorale, inoltre darebbe maggiori chances ai candidati che non sono dei capoluoghi, cioè che provengono da aree meno densamente popolate»: P. FELTRIN, *La legge regionale elettorale: rappresentatività politica e territoriale nei sistemi misti*, in Consiglio regionale del Veneto, *La legge regionale elettorale. Prime riflessioni in attesa del nuovo Statuto*, Consiglio regionale del Veneto, Venezia, 2003, 61.

³¹ Si vedano sul punto i diversi contributi in G. PASQUINO (a cura di), *Votare un solo candidato. Le conseguenze politiche della preferenza unica*, Il Mulino, Bologna, 1993.

³² A. CHIARAMONTE, S. VASSALLO, *Consolidare il bipolarismo*, cit., 83. È comunque da osservare che l'applicazione della preferenza unica ad un'unica consultazione elettorale costituisce un testo troppo limitato, a maggior ragione perché le elezioni del 1992 videro già l'evidente crisi degli equilibri del sistema politico, destinati a disgregarsi definitivamente di lì a poco.

³³ Sul punto, in particolare, L. TRUCCO, *Le interrelazioni tra il sistema elettorale e la forma di governo regionale*, in P. COSTANZO, R. LOUVIN, L. TRUCCO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*, Giappichelli, Torino, 2020, 105.

³⁴ Tale capo è stato inserito dalla l.r. 21/2022; alcune disposizioni sono state successivamente modificate con la l.r. 22/2007.

³⁵ L'art. 54-*decies*, comma 3, prevede che la sanzione massima di 25.000 euro sia comminata nel solo caso di violazioni per un ammontare pari o superiore al doppio rispetto al limite massimo di spesa di 1.500 euro.

tipo proporzionale fondati su liste bloccate e circoscrizioni di grande ampiezza³⁶. Si tratta di una tesi che, pure finemente argomentata, non appare del tutto confermata dall'esperienza delle nostre Regioni, nelle quali il progressivo aumento della rappresentanza femminile è stato conseguito anche laddove sono stati adottati sistemi elettorali caratterizzati dalla preferenza unica³⁷. A partire dalla l. 20/2016 poi è stata generalizzata la "doppia preferenza di genere" presente in tutte le Regioni, tranne proprio la Valle d'Aosta: rinviando a quanto si dirà anche più oltre (par. 5), si tratta di uno strumento che, giustificato dalla Corte costituzionale (sent. 4/2010) alla stregua degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, 117, comma 7, Cost.³⁸, ha consentito un, sia pure non eccessivo, incremento della rappresentanza femminile. A tale proposito, non si può sopravvalutare l'importanza delle scelte operate a livello di sistemi elettorali, sottovalutando le variabili politiche o il contesto sociale, che, come è noto, esercitano un'influenza importante (cfr. *infra*, par. 5).

G) Sulla conservazione della classe politica regionale, ci si può limitare a sottolineare un aspetto riferibile proprio alla Valle d'Aosta: su 35 consiglieri regionali nell'attuale legislatura, 8 sono stati eletti nelle ultime tre legislature, 6 nelle ultime due, 2 erano stati eletti nella legislatura 2013-2018³⁹. Sul punto, è da segnalare che la legge elettorale valdostana è l'unica in Italia a porre un limite di mandati anche per i Consiglieri⁴⁰.

³⁶ Così, in particolare, P. NORRIS, *Women's Representation and Electoral Systems*, in R. ROSE (a cura di), *The International Encyclopedia of Elections*, CQ Press, Washington D.C., 2000. A conclusioni diverse giunge la Commissione di Venezia, *Rapport sur l'impact des systemes electoraux sur la representation des femmes en politique* (CDL-AD 2009-029), 16 giugno 2009, rinvenibile in www.venice.coe.int, 14-15.

³⁷ Sul punto, sia consentito un rinvio a G. TARLI BARBIERI, *Esperienze e conseguenze della riduzione delle assemblee parlamentari regionali: i Consigli regionali in Italia*, in *Le Regioni*, 2020, 1307 ss.; cfr. anche E. AURELI, *La parità di genere nell'accesso alle cariche elettive nelle elezioni regionali del 2020. Analisi e prospettive*, in www.federalismi.it, 2020, n. 34, 18 ss.

³⁸ Sulla sent. 4/2010, per tutti, M. CAIELLI, *La promozione della democrazia paritaria nella legislazione elettorale regionale: un altro "via libera" della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, 2010, n. 1; L. CARLASSARE, *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giur. cost.*, 2010, 81 ss.; M. OLIVETTI, *La c.d. "preferenza di genere" al vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici*, *ivi*, 84 ss.; S. LEONE, *La preferenza di genere come strumento per ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva*, *ivi*, 93 ss.

³⁹ Si tratta di dati che possono apparire anche sottostimati, dovendosi tenere conto della crisi politico-istituzionale che ha investito la Regione negli ultimi anni.

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 3/1993, «non sono immediatamente rieleggibili alla carica di Consigliere regionale coloro che hanno rivestito per tre mandati consecutivi la carica medesima. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno». Un numero limitato dei mandati è previsto anche con riferimento agli Assessori: ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 21/2007, «chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno».

Da parte loro, i fautori del voto di preferenza sottolineano, in particolare, i gravi limiti dei sistemi fondati su liste bloccate, in particolare con riferimento alla libertà di voto.

Come si è già accennato, questo aspetto è stato sviluppato anche nella giurisprudenza costituzionale: nella “celebre” sent. 1/2014 la Corte ha condannato la legge Calderoli che prevedeva un sistema elettorale fondato su liste rigide lunghe⁴¹. Ma già in precedenza, come si poteva leggere nella sent. 203/1975, la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino: a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza»⁴².

Non è questa la sede per indagare i problemi interpretativi che la giurisprudenza sopra riportata presenta, salvo evidenziare che la sent. 1/2014, operando una “addizione” non priva di aspetti problematici⁴³, ha imposto la preferenza unica sia nella normativa elettorale per la Camera sia in quella per il Senato (in quest’ultima mai previsto in precedenza). La Corte è sembrata quindi legare, sia pure non in termini assoluti⁴⁴, voto di preferenza e libertà dell’elettore. Non

⁴¹ Sul punto, per tutti, F. BILANCIA, “*Ri-porcellum*” e *giudicato costituzionale*, in *www.costituzionalismo.it*, 2013, n. 3; M. ARMANNI, *Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale*, in *www.rivistaaic.it*, 2014, n. 4; G. AZZARITI, *Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 del 2005*, in *Giur. cost.*, 2014, 634 ss. A. GIGLIOTTI, *La riforma elettorale e il “gattopardo”*, in *www.nomos-leattualitaneldiritto.it*, 2013, n. 3; S. LIETO, P. PASQUINO, *La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n. 1 del 2014*, in *www.forumcostituzionale.it*, 26 marzo 2014; A. MORRONE, *La riforma elettorale dopo la fine del porcellum*, in *www.confrontocostituzionali.eu*; A. RAUTI, *I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, 104 ss.

⁴² *Considerato in diritto*, n. 3. A commento di tale sentenza, si era osservato che l’art. 67 Cost. avrebbe circondato il voto di preferenza «di un alone garantista», «almeno nella misura in cui questo meccanismo, concorrendo all’immediatezza del rapporto popolo-corpo elettorale e parlamentari, si pone contro la logica del mandato imperativo di partito, che diverrebbe, senza quel voto, rigidissima»: A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Il Mulino, Bologna, 1977, 31.

⁴³ In effetti, il voto di preferenza, “introdotto” dalla Corte, era inevitabilmente privo di disciplina: sul punto, la sent. 1/2014 si è limitata ad alludere agli ordinari criteri di interpretazione delle disposizioni vigenti, ovvero a «interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate», ferma restando, ovviamente, la possibilità di interventi correttivi, modificativi ovvero integrativi da parte del legislatore (*considerato in diritto*, n. 6), in tal modo interpretando in modo quantomeno riduttivo la riserva di legge in materia elettorale, che dovrebbe precludere il ricorso a fonti secondarie che non siano meramente applicative di disposizioni legislative.

⁴⁴ La Corte ha fatto salvi sistemi che prevedano liste bloccate solo per una parte dei seggi e altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto, al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali.

ha invece fatto proprio un diverso orientamento che vedeva nel voto di preferenza uno strumento di garanzia del libero mandato parlamentare nei confronti dei partiti di appartenenza⁴⁵.

È però da ricordare che Corte ha di fatto inserito nella legislazione allora in vigore per il Parlamento nazionale, la preferenza unica e non preferenze multiple, quasi sul presupposto che l'esito del *referendum* abrogativo del 1991 costituisse un punto fermo non suscettibile di essere rimesso in discussione; e ciò perché, come si legge nella sent. 47/1991 che dichiarò ammissibile tale *referendum*, con la riduzione delle preferenze ad una si è perseguito l'intento «se non di evitare, almeno di ridurre le possibilità di brogli e pratiche elettorali non corrette collegati al dosaggio dei voti di preferenza»⁴⁶.

A livello politico si è poi sostenuto da più parti che la possibilità per gli elettori di scegliere i candidati, oltre che la lista preferita favorirebbe la partecipazione al voto.

In realtà, l'affluenza alle urne non sembra risentire della presenza o meno del voto di preferenza⁴⁷, poiché il crescente astensionismo riguarda tutte le competizioni elettorali⁴⁸; e ciò a dimostrazione della fallacia della tesi secondo la quale la possibilità di espressione delle preferenze sarebbe una modalità di espressione del suffragio gradita agli elettori, anche come mezzo per stabilire un collegamento più efficace con gli eletti.

Per la Valle d'Aosta occorrerà vedere il dato delle prossime regionali per comprendere se la caduta della partecipazione sarà parallela a quanto riscontrabile con riferimento alle elezioni politiche e a quelle europee⁴⁹.

⁴⁵ Cfr. *supra*, nt. 41.

⁴⁶ *Considerato in diritto*, n. 6. Rispetto a quanto detto nel testo non appare problematica l'introduzione, ormai generalizzata a livello regionale e comunale della "doppia preferenza di genere" che la sent. 4/2010 ha correttamente definito tale strumento come una possibilità che viene riconosciuta agli elettori «in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica» (*considerato in diritto*, n. 3.3.): da questo punto di vista, si potrebbe essere tentati di qualificare la "doppia preferenza di genere" come una sorta di "doppia preferenza unica".

⁴⁷ Sul collegamento tra la scelta di un determinato sistema elettorale e la partecipazione al voto, cfr. da ultimo, S. FILIPPI, *L'incomprensibilità della formula elettorale: sintomatologia e riflessi sul fenomeno astensionistico*, in G. DELLEDONNE, L. GORI, G. MARTINICO, F. PACINI (a cura di), *Il peso dell'assente*, cit., 119 ss.

⁴⁸ Sul punto, da ultimo, V. METE, D. TUORTO, *Il partito che non c'è. L'astensionismo elettorale in Italia e in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2025.

⁴⁹ Con riferimento alle elezioni europee la partecipazione al voto in Valle d'Aosta è particolarmente bassa (51,91% nelle consultazioni del 2019; 42,54% in quelle del 2024), addirittura inferiore alla media nazionale (rispettivamente 54,5 e 48,31%), forse anche perché il sistema elettorale non consente di fatto l'elezione di candidati valdostani (la Regione è infatti parte della circoscrizione nord-ovest; l'elezione di un candidato espressione di una lista rappresentativa di una minoranza linguistica è subordinata alla duplice condizione del collegamento con un'altra lista presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno e del conseguimento di almeno 50.000 preferenze (quantità di fatto irraggiungibile e infatti mai raggiunta da nessun valdostano).

4. Il voto di preferenza: una possibilità prevista in tutte le leggi elettorali regionali

A questo punto, può essere utile una comparazione con le leggi elettorali delle altre Regioni nelle quali, a garanzia dell'equilibrio di genere, è previsto che nelle liste elettorali sia garantita la presenza di un numero minimo di candidati dello stesso sesso, ed è ammessa la possibilità per gli elettori di esprimere uno o due voti di preferenza (in quest'ultimo caso, per candidati di sesso diverso) per l'elezione dei consiglieri⁵⁰.

Tale livello di personalizzazione si unisce a quello, decisivo, dato nelle Regioni a statuto ordinario (e in Sicilia, Sardegna e Friuli, ma, come è noto, non in Valle d'Aosta) dall'elezione diretta del Presidente della Regione⁵¹.

Un ulteriore elemento da considerare è dato dal fatto che la gran parte delle leggi elettorali regionali ha confermato le circoscrizioni provinciali quali ambiti territoriali nei quali sono eletti i consiglieri. Le uniche eccezioni sono date dalla Calabria che in pratica ha "sterilizzato" le Province più recentemente istituite (Crotone; Vibo Valentia), prevedendo una circoscrizione "centro"⁵², mentre la Toscana ha provveduto a "spacchettare" la Provincia di Firenze in quattro sub-circoscrizioni. Da parte loro, alla luce della riduzione del numero dei consiglieri, le sole leggi elettorali di Umbria e Molise hanno previsto la distribuzione dei seggi direttamente e soltanto a livello regionale (tab. 3)⁵³.

La partecipazione alle elezioni politiche (nelle quali la Valle d'Aosta è costituita, con riferimento sia alla Camera che al Senato, in un collegio uninominale) è stata superiore rispetto alle regionali nel 2013 e nel 2018 (le due consultazioni si tennero nello stesso anno: nel 2013 partecipò il 76,96% alle politiche e il 73,03% alle regionali; nel 2018, il 72,27% alle politiche e il 65,13% alle regionali); viceversa nelle regionali del 2020 ha votato il 70,5% e nelle politiche del 2022 la partecipazione è crollata al 60,59%.

⁵⁰ Solo la prima legge elettorale toscana aveva eliminato il voto di preferenza (l.r. n. 25/2004), ma tale scelta è stata radicalmente ripensata in quella vigente (l.r. n. 51/2014) che anzi prevede un meccanismo "agevolato" di espressione delle preferenze (i nomi dei candidati sono riportati sulla scheda elettorale).

⁵¹ Sul punto, in particolare, F. MUSELLA, *Governi monocratici*, Il Mulino, Bologna, 2009, 73 ss.

⁵² Peraltro, l'art. 1, comma 2-*quater*, della l.r. 1/2005 prevede che in tale circoscrizione «le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti».

⁵³ Tali considerazioni contribuiscono altresì a spiegare alcuni contenuti della legislazione elettorale regionale che, allo scopo di impedire o contenere il fenomeno dello "slittamento" dei seggi, tendenzialmente penalizzante per le circoscrizioni più piccole mirano a garantire alle Province un numero minimo o, addirittura, l'integralità dei seggi ad esse spettanti, in quest'ultimo caso anche a costo di alterare la corrispondenza tra andamento del voto e assegnazione dei seggi nelle diverse Province, oltre a premiare in termini di seggi liste che in altre circoscrizioni avevano avuto un risultato comparativamente migliore: sul punto, per tutti, A. CHIARAMONTE, *Il rendimento dei sistemi elettorali regionali: un quadro comparato*, in A. CHIARAMONTE, G. TARLI BARBIERI (a cura di), *Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni italiane*, Il Mulino, Bologna, 2007, 238 ss.; N. D'AMELIO,

Tabella 3. *L'equilibrio di genere nelle leggi elettorali regionali*⁵⁴

Regione	Candidatura	Preferenze	Ass. seggi
Valle d'Aosta	35% (reg.)	3 (1 gen.)	CUR
Piemonte	40% (circ.), 40% (reg.)	2 gen.	Provincia
Lombardia	50% (circ.)	2 gen.	Provincia
Veneto	50% o diff., 1 (circ.)	2 gen.	Provincia
Trento	50% o diff., 1 (circ.)	2 gen.	CUP
Bolzano	1/3 (prov.)		CUP
Friuli	40% (circ.)		Circoscr.
Liguria	40% (circ.)	2 gen.	Provincia
Emilia	50% o diff., 1 (circ.)	2 gen.	Provincia
Toscana	50% (circ.)	2 gen.	Circoscr.
Umbria	40% (reg.)	2 gen.	CUR
Marche	40% (circ.)	2 gen.	Provincia
Lazio	50% o diff. 1 (circ.)	2 gen.	Provincia
Abruzzo	40% (circ.)	2 gen.	Provincia
Molise	40% (reg.)	2 gen.	CUR
Campania	1/3 (circ.)	2 gen.	Provincia
Puglia	40% (circ.)	2 gen.	Provincia
Basilicata	40% (circ.)	2 gen.	Provincia
Calabria	40% (circ.)	2 gen.	Circoscr.
Sicilia	1/3 (circ.), 50% (reg.)	2 gen.	Provincia
Sardegna	50% (circ.)	2 gen.	Provincia

La ripartizione dei seggi tra partiti e territorio nelle elezioni regionali, in Consiglio regionale del Piemonte, *Governi locali e regionali in Europa fra sistemi elettorali e scelte di voto*, Consiglio regionale del Piemonte, Torino, 2010, 309.

⁵⁴ Legenda: "1 gen.": una preferenza di genere; "2 gen.": "doppia preferenza di genere"; CUR: collegio unico regionale; CUP: collegio unico provinciale.

Voto di preferenza e circoscrizioni provinciali hanno finito per radicare un “localismo” della rappresentanza che contribuisce a spiegare il carattere spesso microsettoriale della legislazione regionale e la prassi di intese trasversali a tutela di interessi territorialmente circoscritti⁵⁵.

Tali degenerazioni sono riscontrabili anche nell’esperienza valdostana alla luce della limitata dimensione della circoscrizione regionale e della ridotta consistenza del corpo elettorale.

Tuttavia, come già accennato, anche modelli fondati su liste bloccate o su una parte di seggi eletti in liste bloccate non sono stati privi di elementi anche fortemente problematici.

Si pensi ai listini regionali previsti dalla legge “Tatarella” (l. 43/1995) con riferimento alle Regioni a statuto ordinario che nella prassi sono serviti in non pochi casi a consentire l’elezione, senza le “forche caudine” delle preferenze, di esponenti politici, talvolta anche controversi, dando luogo a una distinzione tra consiglieri (quelli eletti con le preferenze; quelli eletti nel listino), certo non del tutto razionale anche dal punto di vista politico (trattandosi di consiglieri “a legittimazione limitata”).

Infatti, i listini regionali sono divenuti anche un luogo di incentivazione della frammentazione, essendo composti di regola in modo non solo da rappresentare ma addirittura da favorire i piccoli partiti⁵⁶. Ecco perché tutte le Regioni che si sono date una propria legge elettorale hanno provveduto a eliminarli, prevedendo modalità diverse di assegnazione del premio di maggioranza. Fanno eccezione il Piemonte (la cui legge elettorale ha conservato i listini) e più limitatamente la Toscana (che consente un listino facoltativo di massimo tre candidati)⁵⁷.

⁵⁵ Sul punto, prima ancora della riforma del Titolo V, in particolare, F. CUOCOLO, *Diritto regionale italiano*, Utet, Torino, 1991, 47; E. GIZZI, *Manuale di diritto regionale*, Giuffrè, Milano, 1991, 101; M. CARLI, *Art. 121-122*, in *Comm. cost. - Le Regioni, le Province, i Comuni*, t. II, Zanichelli-II Foro italiano, Bologna-Roma, 1990, 13.

⁵⁶ I “listini”, insomma, lungi dall’atteggiarsi come la presentazione agli elettori della futura Giunta regionale, hanno finito per atteggiarsi come una ulteriore camera di compensazione degli equilibri all’interno delle coalizioni «che ha privilegiato la presenza femminile (poco), la rappresentanza dei territori provinciali (soprattutto), i rapporti fra le componenti partitiche dell’alleanza (sempre)»: A. DI VIRGILIO, *La costruzione dell’offerta politica: progettazione nazionale, realizzazione regionale*, in A. CHIARAMONTE, G. TARLI BARBIERI (a cura di), *Riforme istituzionali*, cit., 134.

⁵⁷ La legge elettorale toscana dà la possibilità alle liste di presentare un numero minimo (da uno a tre) di candidati bloccati a livello regionale, che risultano i primi degli eletti; in tal modo, il voto di preferenza, reintrodotta dalla l. 51/2014 (cfr. *supra*, nt. 48), finisce per assumere un peso diverso a seconda delle determinazioni delle singole liste. Peraltro, tale tesi è stata disattesa dal Collegio di garanzia statutaria, sul presupposto che i “listini facoltativi” non violino la libertà di voto degli elettori (la deliberazione 24 settembre 2014, n. 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, n. 45, parte I, del 30 settembre 2014). Sul punto, in particolare, L. GORI, *Candidature bloccate e voto di preferenza fra Corte costituzionale e Collegio toscano di garanzia statutaria*, in *Quad. cost.*, 2015, 745 ss.

5. Un altro limite della nuova legge elettorale valdostana: la questione della rappresentanza di genere

Un ulteriore, rilevante fattore di criticità del testo di legge approvato nel febbraio 2025 è dato dalla questione della rappresentanza di genere.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto speciale, come modificato dalla l. cost. 2/2001, la c.d. "legge statutaria" «promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali».

In attuazione di tale previsione, il vigente testo dell'art. 3-*bis* della l.r. 3/1993 (introdotto con l'art. 2 della l.r. 21/2002 e successivamente modificato con l'art. 2 della l.r. 22/2007) prevede che «in attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. / 2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, arrotondato all'unità inferiore».

Tale ultima previsione si rivela una misura assolutamente insufficiente, a maggior ragione se associato a un sistema elettorale nel quale è prevista la possibilità per gli elettori di esprimere voti di preferenza, unica (fino all'ipotetica entrata in vigore del testo di legge deliberato nel 2025) o plurima (come previsto in tale testo) ma con le caratteristiche discutibili che saranno analizzate di seguito.

Per di più, come si vede nella tab. 3, la Valle d'Aosta prevede una percentuale minore rispetto alla gran parte delle altre Regioni che si attestano tra il 40 e il 50%, a seconda dei casi a livello regionale o circoscrizionale.

Sempre in attuazione dell'art. 15 dello statuto speciale rilevano anche gli artt. 3-*ter* e 3-*quater* della stessa legge, entrambi introdotti con la l.r. 21/2002 (il primo successivamente modificato dalla l.r. 22/2007).

Ai sensi dell'art. 3-*ter*, «durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi- / 2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 [...] verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale».

In concreto, nelle elezioni del 2020 questa facoltà è stata utilizzata solo dalla Lega Salvini *Premier* e dal Partito comunista. È però da sottolineare che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge elettorale toscana, la candidata o il candidato regionale eletto anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale (è stato questo il caso di Giovanni Galli, unico candidato regionale ad essere stato eletto).

Similmente, l'art. 3-*quater* prevede che «i messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi. / 2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale».

L'insieme di queste previsioni si è dimostrato inadeguato ad assicurare un effettivo riequilibrio della rappresentanza di genere, come si vede agevolmente nella tab. 4 nella quale emerge come la presenza del genere femminile nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta si attesti su numeri e percentuali tra le più basse a livello nazionale⁵⁸ (peggiore è solo il dato dell'Abruzzo) e, per di più in netto regresso, comparando le ultime due elezioni. Si tratta in questo caso di un dato in controtendenza rispetto alla maggior parte delle Regioni nelle quali si registra un incremento, in alcuni casi decisamente significativo (si vedano ad esempio, i dati relativi a Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Lazio; l'Umbria nelle elezioni del 2024 si attesta ormai quasi al 50% delle elette).

⁵⁸ Il dato è da rimarcare, anche alla luce del fatto che anche i dati delle altre Regioni sono ancora, in valore assoluto e salvo eccezioni, piuttosto bassi.

Tabella 4. *Presenza femminile nei Consigli regionali (ultime due elezioni)*

Regione	N. Consigl.	Anno elezioni	N. Donne	% Donne	Anno elezioni	N. Donne	% Donne
Valle d'Aosta	35	2020	4	11,43	2015	8	22,86
Piemonte	51	2024	17	33,33	2019	7	13,73
Lombardia	80	2023	21	26,25	2018	18	22,50
Veneto	51	2020	18	35,29	2015	11	21,57
Trento	35	2023	14	40,00	2018	9	25,71
Bolzano	35	2023	10	28,57	2018	9	25,71
Friuli	47	2023	10	21,28	2018	7	14,29
Liguria	31	2024	5	16,13	2020	3	9,68
Emilia	50	2024	18	36,00	2014	17	34,00
Toscana	41	2020	16	39,02	2015	11	26,83
Umbria	21	2024	10	47,62	2019	8	38,10
Marche	31	2020	9	29,03	2015	6	19,35
Lazio	51	2023	21	41,18	2018	15	29,41
Abruzzo	31	2024	3	9,68	2019	5	16,13
Molise	21	2023	3	14,29	2018	4	19,05
Campania	51	2020	9	17,65	2015	10	19,61
Puglia	51	2020	7	13,73	2015	4	7,84
Basilicata	21	2024	3	14,29	2019	1	4,76
Calabria	31	2021	6	19,35	2020	3	9,68
Sicilia	70	2022	13	18,57	2017	14	20,00
Sardegna	60	2024	10	16,67	2019	8	13,33

In questo senso, il testo di legge approvato nel febbraio 2025 si propone una ennesima riforma della disciplina del voto di preferenza⁵⁹, prevedendo la «reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere» e ritornando quindi a una scelta fatta propria dal legislatore prima del 2019.

Occorre chiedersi se la tripla preferenza, come configurata dal testo in questione, costituisca un'attuazione del principio dell'equilibrio di genere.

Nel nostro ordinamento la possibilità di esprimere tre preferenze è prevista a livello nazionale con riferimento alle elezioni europee: l'art. 14, comma 1, della l. 18/1979 (come modificato dalla l. 65/2014) prevede che «l'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza».

Viceversa, l'art. 34, comma 3, della l.r. 3/1993 (come modificato dall'art. 3 del testo di legge deliberato nel febbraio 2025), prevede che «nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza».

In tal modo, diversamente, da quanto previsto dalla legge elettorale per le europee, è legittimo per gli elettori esprimere due preferenze per candidati uomini, rendendo quindi tale disposizione del tutto inidonea a perseguire l'obiettivo dell'equilibrio della rappresentanza di genere.

Sicuramente dalla giurisprudenza costituzionale si evince che «i mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive possono essere di diverso tipo» (sent. 4/2010)⁶⁰ e che in ogni caso essi non possono incidere sulla «parità di *chances* delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale» (sent. 49/2003)⁶¹, prefigurando il risultato elettorale, alterando forzatamente la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima, oppure attribuendo ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri (sent. 4/2010) ed è altresì noto che la Corte ha ammesso anche misure minime di non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi (sent. 49/2003).

⁵⁹ In effetti, il testo originario della l.r. 3/1993 prevedeva la facoltà per gli elettori di esprimere fino a due preferenze; tale numero era stato elevato a tre in forza dell'art. 4, comma 1, della l.r. 31/1997 (con l'eccezione delle liste o gruppi politici espressione della minoranza walsler per le quali era imposta la preferenza unica; tale eccezione è venuta meno in forza della l.r. 22/2007); successivamente, la l.r. 7/2019 ha fatto propria la scelta per la preferenza unica.

⁶⁰ *Considerato in diritto*, n. 3.2.

⁶¹ *Considerato in diritto*, n. 5.

Tuttavia, rimane il fatto che le disposizioni contenute nel nostro ordinamento nella l. cost. 2/2001 (con riferimento alle Regioni a statuto speciale), nell'art. 117, comma 7, Cost., introdotto con la l. cost. 3/2001, e infine, nell'art. 51, comma 1, Cost., novellato con la l. cost. 1/2003 pongono «esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, referendum specificamente alla legislazione elettorale» (sent. 49/2003)⁶².

Rileva a tale proposito la sent. 62/2022, che si colloca in una stagione nella quale il legislatore è intervenuto a più riprese per attuare l'equilibrio nella rappresentanza di genere in tutte le legislazioni elettorali, con misure diverse, anche quanto a intensità.

In tale pronuncia, pur ribadendo che anche in materia di equilibrio di genere sussiste uno spazio di discrezionalità del legislatore, tuttavia «nemmeno la pur ampia descritta discrezionalità del legislatore in materia sfugge [...] ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite, cui si deve aggiungere, per quanto qui segnatamente interessa, lo specifico limite costituito dall'obbligo di "promuove[re] attraverso appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini", al fine di garantire a tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso la possibilità di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.). Con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione, o che ne escludesse l'applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva della citata previsione costituzionale»⁶³.

Da questo punto di vista, risalta la differenza rispetto a quanto previsto con riferimento alle Regioni a statuto ordinario: come è noto, l'art. 4 della l. 165/2004, come modificato dalla l. 20/2016, prevede che «qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una

⁶² Considerato in diritto, n. 4.

⁶³ Considerato in diritto, n. 6.1.; su tale pronuncia, in particolare, I. CARLOTTO, *La Corte costituzionale e la promozione delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive in ambito comunale: «versi sciolti» o «rime obbligate»?*, in *Le Regioni*, 2022, 558 ss.; P. COLASANTE, *Una parità di genere senza ostacoli demografici*, in *www.osservatorioaic.it*, 2022, n. 6, 325 ss.; T. GROPPI, *Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova "stagione" della giustizia costituzionale italiana. Il caso dei piccoli comuni*, in *www.federalismi.it*, 2022, n. 15, 83 ss.; L. LORELLO, *La Corte definisce un altro tassello per l'effettività del principio delle pari opportunità. La sentenza n. 62 del 2022*, in *www.giurcost.org*, 2022, n. 3, 1230 ss.; P. SCARLATTI, *Corte costituzionale e allenamento a "rime obbligate" nella promozione della parità di genere*, in *Giur. cost.*, 2022, 766 ss.

riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima» (comma 1, lett. *c-bis*).

A proposito di tale disposizione, che, come detto, trova ormai applicazione in tutte le leggi elettorali regionali (anche in quella pugliese a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 5/2025, dopo che, come è noto, il Governo aveva utilizzato il potere sostitutivo con il d.l. 86/2020 «al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica»: art. 1, comma 2), colpisce il fatto che il legislatore statale contempla la possibilità che gli elettori esprimano più di due preferenze (possibilità peraltro non sfruttata da nessun legislatore regionale) ma con la precisazione che la riserva di una preferenza a un candidato di sesso diverso comporta «l'annullamento delle preferenze successive alla prima», facendo quindi propria una soluzione in linea con quanto previsto nella legge per l'elezione dei parlamentari europei.

È allora legittimo chiedersi se l'art. 34 della l.r. 3/1993 (come modificato dal testo di legge statutaria del 2025) sia costituzionalmente legittimo: come è noto, la legge statutaria, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale valdostano (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *c*, della l. cost. 2/2001) è tenuto al rispetto dei limiti dell'«armonia con la Costituzione», dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» nonché dell'osservanza di quanto disposto nel Titolo V dello stesso Statuto.

Da questo punto di vista, appare sostenibile che quanto previsto nell'art. 4 della l. 165/2004 con riferimento alla rappresentanza di genere possa essere riconducibile ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica: oltre a quanto affermato a livello dottrinale⁶⁴, la giurisprudenza della Corte ha affermato che la potestà legislativa in materia elettorale, ricondotta alla legge statutaria, non incontra il limite dei principi fondamentali propri della legislazione concorrente e tuttavia ha esteso ad essa l'applicazione «dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.», a meno che non ricorrano «condizioni peculiari locali» (sent. 143/2010)⁶⁵.

⁶⁴ Sul punto si vedano i riferimenti riportati in N.P. ALESSI, *Il sonno della regione*, cit.

⁶⁵ *Considerato in diritto*, n. 4.2.; su tale pronuncia, in particolare, G. PERNICIARO, *La censura della Corte sul cumulo dei mandati: un monito anche per il "giudice" parlamentare?*, in *Le Regioni*, 2011, 151 ss.; G. RIVISECCHI, *La Corte costituzionale garante dell'isonomia democratica e le resistenze del Parlamento sul cumulo dei mandati elettivi*, in *Giur. cost.*, 2011, 3805 ss. La sent. 143/2010 si iscrive peraltro in un *trend* giurisprudenziale, iniziato già prima della l. cost. 2/2001, che aveva contribuito a limitare, in nome di principi costituzionali fondamentali, le autonome determinazioni in materia elettorale delle Regioni a statuto speciale.

Tuttavia, poiché il Governo non ha impugnato la legge entro trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto speciale, la stessa potrà essere impugnata solo in via incidentale⁶⁶.

Ciò detto, la strategia verso l'affermazione di una "democrazia paritaria" è particolarmente complessa, non riguarda solo la rappresentanza nei Consigli ma anche nelle Giunte e deve essere perseguita non solo sul piano legislativo, come del resto sottolineato anche dalla Corte costituzionale⁶⁷. È sufficiente richiamarsi sul punto alla tab. 5 che dimostra quanto sia ancora dominante il numero di uomini non solo Presidenti ma anche Vicepresidenti della Giunta e assessori; i numeri sono impietosi a tale proposito: due sole Presidentesse di Regione, cinque Vicepresidentesse, e con riferimento agli assessori, una percentuale significativa di donne è presente solo in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

⁶⁶ Non sembra possibile la strada del conflitto di attribuzione (pure adombrata da N.P. ALESSI, *Il sonno della regione*, cit.): la giurisprudenza costituzionale sul punto ha affermato che tale possibilità è percorribile solo in relazione a vizi riscontrabili solo dopo la scadenza dei termini per impugnare la legge statutaria ai sensi dello Statuto speciale (come modificato dalla l. cost. 2/2001); diversamente, infatti, il conflitto di attribuzione diverrebbe un comodo strumento per eludere i termini perentori del giudizio di legittimità costituzionale in via diretta e preventiva (sent. 149/2009).

⁶⁷ La "famigerata" sent. 422/1995, con la quale la Corte dichiarò incostituzionale la disciplina delle "quote rosa", alludeva alla possibilità di vincoli al perseguimento dell'equilibrio di genere posti anche dagli statuti e dai regolamenti interni dei partiti, nonché a «un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare» (*considerato in diritto*, n. 7). Certamente, tali misure da sole sono insufficienti ma possono concorrere a un incremento della presenza femminile nelle istituzioni: cfr. sul punto, anche Commissione di Venezia, *Rapport sur l'impact des systemes electoraux sur la representation des femmes en politique*, cit., 18 ss.

Tabella 5. *Presenza femminile nelle Giunte regionali*

Regione	Presidente	V. Presidente	Giunta
Valle d'Aosta	U	U	7U - 0D
Piemonte	U	D	9U - 2D
Lombardia	U	U	10U - 5D
Veneto	U	D	5U - 3D
Trento	U	D	5U - 2D
Bolzano	U	U	7U - 3D
Friuli	U	U	7U - 3D
Liguria	U	U	5U - 1D
Emilia	U	U	4U - 5D
Toscana	U	D	5U - 4D
Umbria	D	U	4U - 1D
Marche	U	U	5U - 1D
Lazio	U	D	5U - 5D
Abruzzo	U	U	4U - 2D
Molise	U	U	5U - 0D
Campania	U	U	7U - 3D
Puglia	U	U	7U - 3D
Basilicata	U	U	4U - 1D
Calabria	U	U	5U - 2D
Sicilia	U	U	8U - 4D
Sardegna	D	U	8U - 4D

Purtroppo, anche in questo caso la Valle d'Aosta (insieme al solo Molise) spicca per la totale assenza di donne nel Governo della Regione.

6. Le altre incongruenze contenute nel testo di legge regionale

La previsione di preferenze multiple presenta poi l'ulteriore inconveniente di aumentare i rischi di invalidità del voto, e non solo.

Una prima criticità attiene alla previsione che consente l'espressione della preferenza con l'indicazione del numero il numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato che si intende votare. Tale modalità nell'esperienza italiana ha favorito fenomeni patologici ed infatti, come ricordato (par. 3), la dottrina aveva espresso posizioni critiche su tale previsione, mantenuta nell'ordinamento valdostano anche a seguito dell'introduzione della preferenza unica, anche nell'ottica della semplificazione delle modalità di voto⁶⁸.

Tornando alla questione della validità del voto, è noto che proprio sulla corretta espressione delle preferenze si è sviluppata una giurisprudenza amministrativa particolarmente copiosa e per alcuni profili anche contraddittoria, oscillando ora verso un'applicazione (talvolta eccessiva) del *favor voti*, ora verso l'obiettivo di contrastare manifestazioni di voto contraddittorie o, addirittura, tali da configurare un riconoscimento dell'elettore.

Il testo di legge riproduce previsioni contenute nella legislazione elettorale della Camera precedente al 1993, che non si connotano per chiarezza ed univocità.

Tra queste, l'art. 35, comma 5, della l.r. 3/1993, novellato dall'art. 4 del testo di legge deliberato nel 2025, prevede che l'espressione delle preferenze attraverso i numeri arabi siano nulle se ne derivi incertezza.

Una tale previsione appare ambigua e, comunque, non risolutiva; in quanto tale, essa finirebbe per lasciare spazi di discrezionalità eccessivi in capo ad atti formalmente non normativi (le "istruzioni" della Regione) o, peggio, agli stessi componenti del seggio elettorale.

Così, ancora, il novellato art. 35, comma 6, sancisce la validità del voto di lista ma la nullità delle preferenze «in cui i candidati non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista».

Tale previsione non pare del tutto armonizzata con il successivo art. 41, comma 2, novellato che invece allude alla validità del voto di lista qualora l'elettore si sia limitato alla sola «espressione non equivoca di preferenze per uno o più candidati appartenenti alla medesima lista».

Lo stesso è a dirsi per la previsione (art. 17, comma 3, come modificato dall'art. 2 del testo di legge deliberato nel 2025) secondo la quale nell'espressione del voto non ammessi altri segni o indicazioni oltre all'espressione dei voti di preferenza: previsione, questa, da interpretare alla stregua del *favor voti* e di una giurisprudenza amministrativa che circoscrive la nullità del voto agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo

⁶⁸ L. TRUCCO, *Le interrelazioni*, cit.

inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio o da non trovare alcuna ragionevole spiegazione, dovendosi tenere conto anche di possibili difficoltà di movimento o di vista dell'elettore⁶⁹; è però giurisprudenza consolidata quella per cui costituisce segno di riconoscimento la cancellazione della preferenza già espressa ancorché sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto⁷⁰, mentre non comporta nullità del voto ma solo della preferenza l'indicazione della stessa in favore di una persona il cui cognome corrisponda a un candidato di lista diversa da quella votata ma di cui sia errata l'indicazione del nome di battesimo⁷¹.

7. Conclusioni

Il testo della legge approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta presenta decisamente più luci che ombre.

Esso non ha realizzato una riforma organica della normativa elettorale, che sarebbe stata necessaria, a maggior ragione alla luce della scelta di fondo della Regione di prevedere l'elezione del Presidente da parte del Consiglio⁷², e in presenza di un sistema politico debolmente strutturato, e quindi fortemente frammentato e incapace di un rinnovamento che vicende giudiziarie recenti renderebbe peraltro ineludibile⁷³.

Non solo, ma i contenuti di tale testo appaiono fortemente discutibili: la reintroduzione delle tre preferenze appare una scelta non solo in controtendenza rispetto a quanto previsto nelle altre Regioni (ma anche con riferimento al livello comunale) ma, anche per le modalità di espressione del voto concretamente previste, tale da riproporre pericolose prassi di controllo sull'esercizio del diritto di voto; il tutto senza assicurare affatto l'equilibrio della rappresentanza di genere.

Insomma, possiamo parlare di questo testo come di una ennesima occasione perduta: in quanto tale, rischia di non correggere, ma anzi di aggravare, patologie gravi sul terreno della qualità della rappresentanza politica e, in definitiva,

⁶⁹ Così, ad esempio, Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2022, n. 5419, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

⁷⁰ Così, ad esempio, Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2024, n. 5460, in *Foro it.*, 2024, II, 859.

⁷¹ Così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

⁷² In evidente «controtendenza rispetto ai caratteri di forte 'personalizzazione' che è andata assumendo negli ultimi decenni la rappresentanza politica nel nostro Paese»: V. ONIDA, *L'autonomia della Valle d'Aosta nell'evoluzione del regionalismo italiano*, R. LOUVIN (a cura di), *Autonomie(s) en mouvement. L'evoluzione delle autonomie regionali speciali*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2019, 23-24.

⁷³ Sul punto, sia consentito un richiamo a G. TARLI BARBIERI, *La crisi politico-istituzionale valdostana*, cit.

di non rendere un buon servizio alla causa dell'autonomia speciale, le cui ragioni profonde rischiano ogni giorno di più di essere poste in discussione⁷⁴.

⁷⁴ Si tratta di un punto da evidenziare soprattutto nell'attuale stagione politico-istituzionale, nella quale sono ricorrenti le critiche sui veri o presunti "privilegi" delle specialità: per tutti, R. TONIATTI, *Criticità e rilancio per le autonomie speciali in Italia*, in R. LOUVIN (a cura di), *Autonomie(s) en mouvement*, cit., 94 ss.